



COMUNICATO UFFICIALE N. 203
Stagione Sportiva 2025/2026

La Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il Regolamento concernente lo svolgimento della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti, relativa alla stagione sportiva 2025/2026, alla quale partecipano le Società vincenti le rispettive fasi regionali organizzate dai Comitati.

Detto Regolamento, che viene trasmesso in allegato, costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



CAMPIONATO "JUNIORES" DILETTANTI

REGOLAMENTO - FASE NAZIONALE

Stagione Sportiva 2025 - 2026

ART. 1

PARTECIPAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, la Fase Nazionale del Campionato "Juniores" Regionale riservato alle 20 squadre che avranno vinto la rispettiva Fase Regionale.

Entro il 27 aprile 2026, i singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D. i nominativi delle Società vincenti obbligate a partecipare alla fase nazionale, e trasmettere le rispettive schede contenenti le altre necessarie notizie. **I Comitati Regionali Sardegna e Sicilia qualificheranno le Società Regionali che avranno ottenuto il miglior posto nelle rispettive fasi, mentre le Società della Serie D dei due citati Comitati Regionali che avranno ottenuto il miglior posizionamento, si qualificheranno alla fase nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale e pertanto dovranno attenersi ai termini ed alle modalità di svolgimento fissati da quest'ultimo.**

ART.2

LIMITI DI ETA'

Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E' consentito l'impiego, in assoluto, di non più di tre (3) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2006 in poi.

ART. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 20 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:



Gruppo A	Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia - Vincente C.R. Piemonte V.A .
Gruppo B	Vincente C.R. Friuli V.G. – Vincente C.P.A. Trento - Vincente C.P.A. Bolzano
Gruppo C	Vincente C.R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Veneto
Gruppo D	Vincente C.R. Toscana - Vincente C.R. Umbria
Gruppo E	Vincente C.R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna
Gruppo F	Vincente C.R. Abruzzo – Vincente C.R. Marche - Vincente C.R. Molise
Gruppo G	Vincente C.R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia
Gruppo H	Vincente C.R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le gare hanno durata di 90 minuti, suddivisi in due tempi da 45 minuti ciascuno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

La gara unica di finale, valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale di Campione Juniores Regionali, sarà disputata nella giornata di domenica 14 giugno 2026. La sede di svolgimento della gara verrà comunicata successivamente. In caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente, si darà luogo direttamente alla esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

L'ordine di svolgimento delle gare della prima fase verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene sin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.

ART. 4

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso di tutte le gare del Torneo è consentita in qualsiasi momento la sostituzione di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (art. 74, delle N.O.I.F.).



ART. 5

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari Nazionali.

Considerato che la manifestazione si svolge in ambito nazionale ed è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le disposizioni generali del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 137, 138, e 139 del medesimo Codice.

Si precisa che per detta manifestazione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.

Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che saranno impartite dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Le tasse reclamo sono fissate dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale N. 41/A del 28 luglio 2025.

ART 6

NORME DI SVOLGIMENTO - GRADUATORIE

a) triangolari

- la squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.



Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- b) della migliore differenza reti;
- c) del maggior numero di reti segnate.

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, l'Arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 7

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3).

A suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di Euro 4.000,00.

ART. 8

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari Nazionali in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente a quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 21, del C.G.S.



ART. 9

ASSISTENZA MEDICA

Le disposizioni relative all'assistenza medica sono contenute nel Comunicato Ufficiale n. 7, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° luglio 2025.

ART. 10

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della corrente Stagione Sportiva dal Consiglio Direttivo della Lega. La Segreteria della L.N.D. può disporre variazioni per motivi di carattere organizzativo.

ART. 11

ARBITRI

Le terne arbitrali, coadiuvate dal "Quarto Uomo", saranno designate direttamente dall'A.I.A., con criteri di prossimità geografica.

ART. 12

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

